



CAMPER SOLIDALE MANTOVA

Cell. 333 3270346 – 331 1126846

E-mail: tgazza@alice.it - www.camperclubmantova.com

“Mostra scambio auto-moto-cicli d’epoca” a Grazie di Curtatone il 8 - 9 maggio 2010

REGOLAMENTO UFFICIALE

- Art. 1 La manifestazione si terrà a Grazie di Curtatone in Piazzale Fiera e via Martiri dell’Aldriga con apertura al pubblico nei seguenti orari: sabato e domenica dalle ore 9.30 alle ore 18.00.
Gli orari di apertura potrebbero subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.
- Art. 2 Il Comitato Organizzatore (C.O.) mette a disposizione le aree alle tariffe indicate nella domanda di partecipazione
Le tariffe che verranno stabilite dal C.O. di anno in anno, sono indicate nella domanda di partecipazione, non comprendono alcun tipo di allestimento e/o pareti divisorie tra i posteggi. A richiesta il C.O. potrà fornire gazebo o ombrelloni a pagamento. Anche l’attacco luce è su richiesta.
- Art. 3 Il richiedente dovrà far pervenire via fax al 0376/440500 o mail xtmattie@alice.it, telefono 333 2954698.
La domanda di partecipazione accompagnata dal versamento dell’intero importo. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 3-5-2010 con bonifico bancario al Camper Solidale Mantova con la causale “prenotazione mostra scambio” codice IBAN IT9310623011501000056644325
- Art. 4 Il quartiere fieristico sarà a disposizione dalle ore 07.00 del 9 maggio alle ore 19.00 del 10 maggio.
- Art. 5 L’assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dagli organizzatori in base al settore merceologico del richiedente, tenendo conto dell’area espositiva, nonché delle eventuali particolarità ed esigenze tecniche.
- Art. 6 Ogni espositore potrà svolgere azione pubblicitaria all’interno del proprio spazio espositivo con la propria Società e/o rappresentanze, purchè ciò avvenga in conformità alle disposizioni di legge.
- Art. 7 In caso di mancata occupazione degli spazi espositivi entro le ore 9.00 del 9 maggio 2009, gli organizzatori si riservano la facoltà di assegnarli ad altri espositori, senza obbligo di rimborso.
- Art. 8 Il Comitato Organizzatore (C.O.) provvede nel proprio interesse, ad un normale servizio di vigilanza notturna nelle aree impegnate per la manifestazione, senza peraltro assumere alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti esposti nei posteggi o comunque giacenti nell’area espositiva.
La custodia e la sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi espositori, per l’intero orario di apertura della manifestazione, sia nella fase di allestimento che di disallestimento. Si raccomanda, pertanto, alle ditte che espongono di essere presenti nel proprio posteggio per tutta la durata dell’orario giornaliero.
E’ fatto obbligo dell’espositore di assicurarsi presso compagnie o società da lui scelte, contro tutti gli eventuali rischi, compresi quelli del furto, incendio, responsabilità civile verso terzi, infiltrazioni e cadute d’acqua, ect... La copertura assicurativa dovrà avere una durata per il periodo di tempo ricompreso tra la data dei lavori di allestimento del proprio spazio espositivo e la data di ultimazione dei lavori di disallestimento dello stesso.
L’espositore è responsabile di tutti i danni a persone e cose, causati dalle attrezzature presenti nell’area messa a disposizione. Dopo la manifestazione, l’uscita dal quartiere fieristico con le proprie merci e macchinari esposti, è consentita previa presentazione e consegna del permesso di ingresso al personale addetto.
- Art. 9 Solo eccezionalmente e previa autorizzazione del C.O., i macchinari esposti possono essere azionati, purchè ciò non costituisca pericolo e/o molestia per alcuno. E’ fatto obbligo agli espositori di dotare i macchinari/attrezzature esposti di dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi, i rumori, i cattivi odori e l’emissione di gas o liquidi. Gli espositori, inoltre, sono tenuti ad ottemperare alle verifiche ed alle disposizioni stabilite dalle leggi dei regolamenti in vigore, al fine di ottenere dalle competenti autorità i necessari nulla-osta. In particolare si chiama l’osservanza delle norme ENPI sia per i macchinari che per gli impianti e le attrezzature in azione che per quelli in esposizione. Sono tassativamente vietati i carichi sospesi.
Anche in questi casi nessuna responsabilità assume o potrà essere imputata al C.O.
- Art. 10 Il materiale di allestimento degli spazi espositivi dovrà essere in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza e l’esposizione dovrà munirsi delle apposite certificazioni che dovranno essere conservate nell’ambito dello stand, a disposizione per eventuali verifiche da parte del personale del C.O. o delle P.A. di controllo preposte.
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI, al D.P.R. 547/55 Legge 186 e Legge 46/90
Per le installazioni elettriche dovrà essere prodotta dichiarazione di conformità degli impianti a regola d’arte, redatta dai soggetti a ciò abilitati, ai sensi dell’art.2 della Legge n° 46 del 5/6/1190 e con le modalità previste dall’art. 7 del D.P.R. n° 447 del 6/12/1991 pubblicato sulla G.U. n° 38 del 15/2/1992.
Ai fini della normativa 626 è obbligatorio n° 1 estintore ogni stand o comunque uno ogni 40 mq. Ove l’allestimento non sia conforme alla normativa vigente e/o violi quanto previsto dalla Legge 626 in termini di sicurezza, il C.O. disporrà la chiusura dello stand senza alcun diritto di risarcimento per l’espositore.
L’espositore, presa visione del regolamento generale e segnatamente dell’Art. 10, dichiara di accettarlo in ogni sua parte, assicurando che l’installazione di impianti elettrici, idrici, allestimento, l’arredamento dei posteggi e/o stand, saranno realizzati in base alle norme vigenti sopra riportate ivi compreso quanto previsto in termini di sicurezza della Legge 626; assumendosi piena e completa responsabilità civile e penale per quanto attiene l’agibilità degli stessi.
L’espositore solleva, ad ogni effetto, il C.O. da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da carenze, danni, impedimenti che dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle norme di cui sopra.
- Art. 11 Il C.O. si riserva il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute d’insieme o di dettaglio interne ed esterne.
Il C.O. non è responsabile di eventuali riproduzioni abusive di stand o di beni esposti.
- Art. 12 Qualora per cause di forza maggiore il C.O. deliberi di annullare la manifestazione fieristica, gli espositori avranno diritto al solo rimborso delle tariffe di cui all’art. 2 debitamente quietanzate.
- Art. 13 Per quanto qui non previsto si rimanda a quanto approvato ed alla normativa che sarà eventualmente dettata dal C.O.
- Art. 14 Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Brescia

Il C.O. è a disposizione per tutte le operazioni di cui al Regolamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 telefonando al 333 2954698 fax 0376/440500 e-mail xtmattie@alice.it sito www.camperclubmantova.com